



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a riformare la legge sulla stampa, il codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.

L'articolato proposto tiene conto del dibattito svoltosi e delle proposte di norme elaborate nelle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel corso delle ultime quattro legislature e, in particolare, del testo che, nella XVII legislatura, il Senato della Repubblica ha approvato in seconda lettura. Infatti, il testo è stato approvato due volte dalla Camera dei deputati e una volta dal Senato della Repubblica, ovviamente ogni volta con modifiche, anche se non tutte di fondamentale rilievo.

Una legge di riforma delle norme suindicate in materia di diffamazione deve contemperare due esigenze: da un lato assicurare sempre un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e dall'altro che la disciplina prevista per il giornalista non interferisca con la libertà di stampa e di critica e con il diritto di cronaca.

L'articolo 1 introduce modifiche alla legge n. 47 del 1948 recante «Disposizioni sulla stampa». In particolare un'importante novità introdotta è rappresentata dall'estensione dell'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive. Dopo tale norma generale è prevista la riscrittura dell'articolo 8 dell'indicata legge che concerne la rettifica.

Si tratta di una disciplina che dovrebbe favorire l'immediata riparazione del torto subito garantendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza attendere i tempi lunghi di un processo.

La rettifica deve essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con il chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio.

Sono previsti i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbano essere pubblicate e ciò accade quando le stesse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

È previsto che il direttore o il responsabile abbiano l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo, della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.

Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *online*, nonché la disciplina della rettifica per la stampa non periodica.

Quale norma di chiusura del sistema di tutela è previsto il caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la diffusione sul sito *internet* e, in tali circostanze, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel corso dell'esame del testo nella passata legislatura presso la Commissione giustizia del Senato sono state elaborate due norme, che vengono riprodotte nel presente disegno di legge, riguardanti rispettivamente, la richiesta di rettifica che deve essere ac-

colta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione di determinazioni di competenza.

Come già anticipato, è prevista una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Con l'articolo 2 sono previste modifiche al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante del disegno di legge. In particolare si prevede una modifica dell'articolo 57 del codice penale, che riguarda i reati commessi con il mezzo della stampa, con la diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È comunque specificata la responsabilità a titolo di colpa di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente di ingiuria e di diffamazione, è stata sempre proposta, a partire dalla XIV legislatura l'abolizione della pena detentiva non solo per la scarsa deterrenza, ma anche per un'applicazione giurisprudenziale che ingenerava la sensazione di irrogazione della pena connotata da rilevante discrezionalità.

Si propone l'eliminazione della pena detentiva e, nel contempo, l'aumento dell'importo della multa per il solo reato di diffamazione, essendo stato depenalizzato il reato

di ingiuria con il decreto legislativo n. 7 del 2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

Un'ulteriore rilevante novità è contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Si tratta dei primi passi per l'affermazione anche nel nostro Paese del «diritto all'oblio» già applicato in molti Paesi. È comunque disciplinata la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o del divieto di diffusione, nonché la facoltà che tali mezzi di tutela possano essere esercitati dagli eredi o dal convivente, in caso di morte dell'interessato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi il riferimento al giornalista pubblicitista.

Con l'articolo 5 viene proposta la norma formulata ed approvata dal Senato nella XVII legislatura che disciplina la lite temeraria, tentando di incanalare il giudizio del giudice nella ricorrenza di determinati presupposti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile sulla responsabilità aggravata, introducendo la sanzione nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radio televisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno.

L'articolo 7 modifica l'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi

e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

In definitiva l'intero disegno di legge tende a realizzare quel bilanciamento suindicato: da un lato l'intervento non deve inci-

dere sulla libertà della stampa e sulla libertà della critica, dall'altro è necessario garantire alla persona offesa nella propria dignità la tutela del proprio diritto, senza che vi sia la preoccupazione (se il diritto è veramente leso) di trovarsi esposta per la semplice ragione di rivolgersi al giudice, a sopportare le conseguenze di una lite temeraria, che deve riguardare solo chi si rivolge al giudice con la reale intenzione di intimorire il giornalista, e non può riguardare una domanda corretta e corrispondente all'intimo sentire del denunciante anche se la domanda, per difetto di prova o altro, viene respinta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

2) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito *internet*, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *online* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

3) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

4) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate im-

magini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

6) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

7) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile

è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

8) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*).
- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). -
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,

si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *online*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

f) all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle

stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha

commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radio televisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese del presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile)

1. All'articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-quater) il credito vantato nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta».

